



COMUNE DI CERIALE

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 141 DEL 12/10/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno dodici del mese di Ottobre alle ore 12:25 nel Palazzo Municipale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la Giunta Comunale per la trattazione del seguente oggetto:

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE NUOVO CANONE UNICO PARIMONIALE PER L'ESERCIZIO 2024
-----------------	---

Risultano:

N.	Componente	Qualifica	Presente
1	FASANO MARINELLA	Sindaco	P
2	GIORDANO LUIGI	Vice Sindaco	P
3	DE STEFANO BARBARA	Assessore	P
4	GAGLIOTI DANIELE	Assessore	P
5	CALCAGNO GIANBENEDETTO	Assessore	P

Assiste il Segretario **Armanda D'Avanzo**;

Il Sindaco **Marinella Fasano** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ESERCIZIO 2024

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 secondo cui il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

RAVVISATA la necessità di approvare le tariffe da applicarsi al Canone Unico Patrimoniale, così come previsto nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22/04/2021;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

VISTO il prospetto delle tariffe allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI in ordine alla proposta in esame i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 – comma 1 del D.L.vo n. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. per i motivi esposti in premessa, di approvare per l'anno 2024 le tariffe del Canone Patrimoniale Unico così come risultanti dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01/01/2024;
3. di trasmettere a mezzo PEC copia del presente atto al Concessionario del servizio per la parte del canone gestito in concessione;
4. di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si da atto che la seduta della Giunta comunale si è conclusa alle ore 13:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Armanda D'Avanzo

IL SINDACO
Marinella Fasano

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*